

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 919)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(NATALI)

NELLA SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1973

Modifica della legge 8 aprile 1954, n. 110, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto nazionale per le conserve alimentari fu istituito con la denominazione di istituto distrettuale delle conserve alimentari dal regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501. Il suo ordinamento fu disciplinato dal regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, e dallo statuto approvato con regio decreto 15 ottobre 1931.

L'Istituto fu riordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1260, allo scopo di renderlo più rispondente alle finalità per le quali era stato istituito, cioè principalmente alla vigilanza sulla fabbricazione delle conserve alimenta-

ri di prodotti vegetali e di prodotti animali. A tale scopo l'Istituto si avvale dell'opera di appositi delegati i quali procedono a ispezioni negli stabilimenti conservieri, soprattutto durante i periodi delle lavorazioni stagionali.

L'Istituto inoltre propone alle Amministrazioni interessate l'adozione dei provvedimenti ritenuti utili allo sviluppo della produzione e del commercio delle conserve alimentari; in collegamento con l'Istituto nazionale per il commercio estero assume informazioni sulla situazione dei principali mercati di assorbimento delle conserve ali-

mentari, ponendo le informazioni raccolte a disposizione delle imprese e associazioni interessate; esplica, infine, gli incarichi affidatigli dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da altre pubbliche amministrazioni ed esprime pareri riguardanti la produzione e il commercio delle conserve alimentari.

Per far fronte alle spese necessarie per espletare i compiti anzidetti sono previsti contributi obbligatori a carico dei fabbricanti di conserve alimentari fissati nel limite massimo di lire 50 milioni dalla legge 8 aprile 1954, n. 110. Tale limite è divenuto insufficiente soprattutto per effetto della svalutazione della moneta dal 1954 ad oggi, tanto che l'Istituto non ha potuto neppure provvedere ad assumere tutto il personale previsto dal regolamento organico approvato con decreto ministeriale 4 agosto 1966.

È pertanto necessario elevare il limite massimo dei contributi in questione e misura adeguata appare quella di lire 100 milioni in relazione al prevedibile ammontare delle spese che l'Istituto deve sopportare per l'espletamento dei suoi compiti.

Non vi è da temere che l'aumento dell'ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali conservieri possa riflettersi sui costi di esercizio sottraendo redditi alla imposizione diretta e determinando di conseguenza nei contribuenti interessati un irrigidimento dei redditi mobiliari sia in sede di dichiarazione che in sede di definizione. Infatti l'aumento a 100 milioni del limite massimo dei contributi dovuti dagli industriali conservieri potrà essere ottenuto senza ricorrere all'aumento dei contributi attualmente corrisposti dalle imprese del ramo mediante un più accurato accertamento delle imprese stesse con il conseguente aumento dei soggetti tenuti al pagamento.

Comunque, anche se dovesse essere apportato un ritocco all'attuale misura delle aliquote, si deve considerare che il limite massimo di 50 milioni fu fissato nel 1954 e che perciò, tenendo conto dell'indice di svalutazione della moneta da allora ad oggi e della diversa base contributiva, il ritocco sarebbe estremamente ridotto e tale da essere agevolmente sopportato dalle imprese e quindi senza conseguenze negative.

Poichè l'ammontare dei contributi è determinato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, si è considerato se tale sistema impositivo che è previsto dall'articolo 20 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, sia in contrasto con l'articolo 23 della Costituzione. Alla stregua, peraltro, della giurisprudenza della Corte costituzionale si è ritenuto che nessun dubbio al riguardo ha ragione di sussistere. Infatti il potere impositivo attribuito al consiglio di amministrazione dell'Istituto è circoscritto da limiti ben precisi e, considerata la sua discrezionalità, da idonee garanzie. È infatti stabilito un limite massimo globale della imposizione contributiva, sono identificati con chiarezza i soggetti passivi, è rigorosamente assicurata la proporzione tra la capacità contributiva dei soggetti e l'ammontare dei contributi ed è infine previsto un ricorso gerarchico contro l'accertamento al Ministero. Complesso di garanzie che la Corte costituzionale in altre occasioni (sentenze nn. 51 e 70 del 1960, n. 16 del 1965 e nn. 4 e 30 del 1967) ha ritenuto sufficienti per escludere ogni violazione dell'articolo 23 della Costituzione.

* * *

Il presente disegno di legge riproduce quello decaduto, di cui all'Atto Senato numero 2072 della V Legislatura.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È elevato a cento milioni di lire il limite massimo stabilito dalla legge 8 aprile 1954, n. 110, che ha modificato l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto.